

## STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO

LORENZO BANDINELLI

LUCA PACINI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

REVISORI CONTABILI

CONSULENZA DEL LAVORO

VIA TRAVERSA FIORENTINA, 10 – 59100 PRATO

TEL. 0574 632577

FAX 0574 632577 R.A.

P.IVA E C.F.: 01905000970

EMAIL [banpac@tiscali.it](mailto:banpac@tiscali.it)

ALBERTO DR AZZINI  
CONSULENTE DEL LAVORO  
CATERINA BRESCHI  
DOTT. IN SCIENZE ECON. BANCARIE  
CHIARA LOMBARDI  
DOTT. IN ECONOMIA AZIENDALE

**A tutti i Sigg.ri Clienti  
loro sedi**

*Circ. 026-06 Iva Autovetture*

Prato, 18 settembre 2006

**Detraibilità Iva acquisti autovetture, ciclomotori, motoveicoli e relative spese di gestione e custodia.**

*Rif.: sentenza Corte di Giustizia Europea del 14/09/06 - Decreto Legge n° n° 258/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/09/06.*

La Corte di Giustizia Europea, nella sentenza del 14/9/06, ha condannato l'Italia a causa della limitata detraibilità dell'Iva sull'acquisto di autovetture, ciclomotori e motoveicoli utilizzate da imprese e professionisti nella loro attività imprenditoriale e professionale (deduzione limitata al 15%).

Di conseguenza **con effetto retroattivo dal 2003** diviene detraibile l'Iva sugli acquisti (e relativi costi di gestione) di autovetture, ciclomotori e motoveicoli, utilizzate da imprese e professionisti nella loro attività imprenditoriale e professionale.

Tuttavia il **recupero dell'Iva pregressa** (assolta sugli acquisti di tali beni sino al 14/09/2006) **non** è automatico, ma avverrà mediante apposita istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate **entro e non oltre il 15/12/2006**. Entro ottobre il Ministero delle Finanze renderà nota la modulistica ed i documenti da allegare. Tuttavia, ad oggi, sono certi due elementi:

1. è necessario dimostrare che i veicoli siano utilizzati strumentalmente (anche parzialmente) per l'esercizio dell'impresa o della professione. A tal proposito in una nota il Ministero ha escluso il recupero dell'Iva per le autovetture concesse in uso gratuito (fringe benefit) ai dipendenti;
2. l'importo da richiedere a rimborso è influenzato dal ricalcolo delle imposte Irpeg, Irap ed Irpef dovute sui minori costi deducibili: il recupero dell'Iva determina, infatti, minori costi sugli esercizi passati. Occorrerà procedere, pertanto a depurare l'importo da richiedere a rimborso diminuendolo delle maggiori imposte Irpeg, Irpef ed Irap che devono essere calcolate sui minori costi aziendali e professionali.

\* \* \* \* \*

Ovviamente tale sentenza ha effetti non soltanto per il passato, ma anche per il futuro. Ne deriva che, in linea di principio, dal 15/09/2006 diviene detraibile l'Iva sugli acquisti di autovetture, ciclomotori e motoveicoli (e dei relativi costi di gestione) utilizzate da imprese e professionisti nella loro attività **nei limiti in cui tali beni sono utilizzati per l'attività produttiva** stessa. Tuttavia siamo oggi in attesa di un altro provvedimento che disciplini la nuova detraibilità Iva; pertanto consigliamo di aspettare a cominciare a detrarre l'Iva su tali acquisti fino all'emanazione di questo provvedimento, dato che, probabilmente, sarà riconosciuta, anche nel prosieguo, una detrazione limitata, come accade già in altri paesi europei.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo l'occasione per formulare i più Cordiali Saluti,

*Studio Bandinelli Pacini*